

REGOLAMENTO

CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI DI IMPRESE ARTIGIANE

Art. 1 - Tipologia dell'intervento

1. L'EBAP Puglia riconosce un contributo in favore dei dipendenti delle imprese in regola con i versamenti ad EBAP-FSBA dal 1° gennaio 2106, i cui figli risultino regolarmente iscritti all'Anno Accademico corrente per la frequenza di corsi di laurea di primo livello triennali, a ciclo unico o magistrali.

Art. 2 - Ammontare e requisiti

1. Il contributo ammonta a complessivi € 360.
2. Per poter accedere al contributo, i figli per cui è richiesta la prestazione devono:
 - aver superato almeno il 50% degli esami previsti dal piano di studi per gli anni precedenti a quello per cui viene presentata richiesta;
 - essere in corso rispetto al proprio piano di studi;
 - avere una media esami uguale o superiore a 24/30esimi;
 - in caso di primo anno di frequenza, aver conseguito, ad esito dell'Esame di Stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore, una valutazione non inferiore ad 85/100.
3. In caso di primo anno di frequenza, la presente prestazione non può comunque essere richiesta qualora il soggetto interessato abbia già usufruito del premio EBAP per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.
4. Qualora il richiedente abbia più figli iscritti a corsi universitari di cui all'art.1 che soddisfino i requisiti di cui all'art.2, per ogni ulteriore figlio è previsto un contributo aggiuntivo pari ad € 180 fino ad un importo massimo annuale, tra primo avente diritto e successivi, di € 720.

Art. 3 - Procedure

1. Le richieste di contributo devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAP, scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it o reperibile presso la sede dell'Ente, delle sue articolazioni territoriali o presso le Organizzazioni costituenti l'EBAP.
2. Le domande devono essere presentate/inviare a:
EBAP Puglia – Via Re David, 12 - 70125 BARI o, alternativamente, al seguente indirizzo di posta elettronica ebapuglia@ebapuglia.it o PEC ebapuglia@pec.it.
3. Le domande devono essere presentate, a pena di nullità, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello per cui è richiesta la prestazione.
4. Le domande possono essere presentate anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell'EBAP, delle Organizzazioni cui le imprese aderiscono o conferiscono specifico mandato o di altro soggetto dotato di apposita delega corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 4 - Documentazione

1. Le domande dovranno essere accompagnate da:
 - a) copia del titolo (bollettino/bonifico) attestante il versamento delle tasse universitarie per l'Anno Accademico per cui è richiesta;

- b) Documentazione attestante il superamento di almeno il 50% degli esami previsti dal piano di studi per gli anni precedenti a quello per cui viene presentata richiesta firmata dallo studente nonché la media esami uguale o superiore a 24/30esimi;
 - c) In caso di primo anno di immatricolazione, alternativamente:
 - copia del titolo di studio di scuola superiore;
 - certificato dell'Istituto Scolastico competente comprovante il conseguimento del titolo di studio di scuola superiore;
 - autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 di aver conseguito il titolo di studio di scuola superiore,in ogni caso attestante una valutazione finale non inferiore a 85/100;
 - d) Stato di famiglia in esenzione da bollo o stato di famiglia in autocertificazione con allegata fotocopia della carta di identità del richiedente e fotocopia del codice fiscale dei figli per cui si presenta richiesta;
 - e) Autocertificazione del richiedente attestante che, alla data di presentazione della domanda, nessun altro soggetto avente diritto (es. altro genitore) abbia prodotto istanza di accesso alla medesima prestazione per il medesimo periodo;
 - f) Fotocopia del documento di identità del dichiarante.
2. L'EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione presentati dai richiedenti, adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
3. Qualora la documentazione risulti mancante o incompleta, l'istanza sarà archiviata senza ulteriori comunicazioni ove il richiedente non provveda ad integrarla entro 30 gg dall'invio di apposita richiesta da parte dell'EBAP.

Art. 5 - Pagamento e tempistica

- 1. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, provvederà all'erogazione del contributo entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta completa dell'intera documentazione prevista.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

- 1. Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal C.d.A. dell'EBAP non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse. I richiedenti eventualmente esclusi dal contributo saranno tempestivamente informati.